

NOTE PRELIMINARI

1. CREDIMPEX-ITALIA

CREDIMPEX-ITALIA è un'Associazione di persone fondata nel 1985 che riunisce gli specialisti in crediti documentari, sia del settore bancario che delle imprese.

Scopo principale dell'Associazione è quello di favorire l'analisi e lo studio delle tecniche, degli strumenti e delle problematiche inerenti la gestione delle operazioni bancarie con l'estero ed in particolare quelle relative al credito documentario.

CREDIMPEX-ITALIA conta attualmente (maggio 2001) 445 Soci appartenenti a Banche, Imprese, Compagnie assicurative, Società di trasporto e Studi professionali.

La sede sociale di CREDIMPEX-ITALIA è presso l'Associazione Bancaria Italiana in Milano; il recapito è invece presso il Segretario.

2. Esonero di responsabilità per le opinioni espresse riportate

Si rammenta che le risposte ai quesiti e le posizioni assunte da CREDIMPEX-ITALIA, ancorché frutto di attente analisi e valutazioni, devono sempre intendersi fornite senza alcuna responsabilità per quanto riguarda sia CREDIMPEX-ITALIA sia la CCI ed i rispettivi membri ed esperti.

3. Rimandi utilizzati nel commentario

Non potendo riportare interi articoli e/o posizioni, in alcuni casi si è sintetizzato il contenuto della fonte oppure si è fatto semplicemente rinvio alla stessa.

4. Posizione della CCI

Tra le posizioni della CCI vengono riportate, oltre a quelle contenute nelle pubblicazioni già edite dalla stessa (identificabili con Pubb. nr. ...), anche le posizioni ufficiali non pubblicate, ma contenute nei documenti della Commissione di Tecnica e Pratica Bancaria della CCI di Parigi. E' opportuno sottolineare che i pareri espressi in tali documenti dalla CCI, ancorché non aventi lo stesso rango delle NUU, risultano comunque essere stati assunti in modo ufficiale dalla Camera di Commercio Internazionale, mentre la maggior parte dei pareri riportati nei Documentary Credit INSIGHT sono frutto delle considerazioni dei singoli Autori

LEGENDA

CCI	Camera di Commercio Internazionale
ICC	International Chamber of Commerce
NUU	Norme ed Usi Uniformi della CCI relativi ai crediti documentari
NUU 500	Norme ed Usi Uniformi della CCI relativi ai crediti documentari, edizione 1993, Pubb. n. 500
UCP	“ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits” (in italiano NUU)
UCP 500	“ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits” 1993 Revision, Publication n. 500
URR	“ICC Uniform Rules for Bank to Bank Reimbursement” Publication n. 525
ISP98	“International Standby practices” in force as of 1 January 1999 Publication ICC n. 590 (“Regole e Prassi Internazionali della CCI relative alle Standby” in vigore dal 1° gennaio 1999 Pubblicazione n. 590)

Documentary Credits INSIGHT

Publicazione trimestrale della CCI in materia di crediti documentari

BBTC

“Banca, Borsa e Titoli di Credito”, rivista bimestrale di dottrina e giurisprudenza - Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

CREDIMPEX-ITALIA: lettera circolare

Comunicazione ai Soci

Pubb. 411 - 400/290

Publicazione n. 411 “NUU 1974/1983 Revisions compared and explained” della CCI, che analizza, confrontando, le edizioni 1974 e 1983 delle NUU contenute rispettivamente nella Pubb. n. 290 e nella Pubb. n. 400

Pubb. 434/400

Publicazione n. 434 “Opinions of the ICC Banking Commission 1984/1986” della CCI, contenente i pareri emessi in merito a quesiti relativi alle NUU del 1983 edite nella Pubb. n. 400.

Pubb. 459/400

Publicazione n. 459 “Case-Studies on Documentary Credits (for UCP 400)” della CCI, contenente casi-studio relativi a problemi concernenti le NUU del 1983 edite nella Pubb. n. 400

Pubb. 469/400

Pubblicazione n. 469 “Opinions of the ICC Banking Commission 1987-1988” della CCI, contenente i pareri emessi in merito a quesiti relativi alle NUU del 1983 edite nella Pubbl. n. 400

Pubb. 489/400

Pubblicazione n. 489 “Case-Studies on Documentary Credits” della CCI, contenente casi-studio relativi a problemi concernenti le NUU del 1983 edite nella Pubbl. n. 400

Pubb. 494/400

Pubblicazione n. 494 “Opinions of the ICC Banking Commission 1989/1991” della CCI, che riporta i pareri emessi in merito a quesiti relativi alle NUU del 1983 edite nella Pubbl. n. 400

Pubb. 511 - 400/500

Pubblicazione n.511
“Documentary Credits: UCP 500 & 400 Compared” della CCI che analizza, confrontando, le edizioni 1983 e 1993 delle NUU contenute rispettivamente nella Pubbl. n. 400 e nella Pubbl. n. 500

Pubb. 516/500

Pubblicazione n. 516
“ICC Standard Documentary Credit Forms for the UCP 500” della CCI

Pubb. 522

Pubblicazione n. 522
“ICC Uniform Rules for Collection - URC 522” della CCI

Pubb. 525

Pubblicazione n. 525
“ICC Uniform Rules for Bank to Bank Reimbursements under Documentary Credits” della CCI

Pubb. 535/500

Pubblicazione n. 535
“Case-Studies on Documentary Credits under UCP 500” della CCI che riporta casi-studi relativi a problemi concernenti le NUU del 1993 contenute nella Pubb. n. 500

Pubb. 613/2000

Pubblicazione n. 613 della CCI, edito nel giugno 2000, contenente “Opinions of the ICC Banking Commission 1998-1999” che riporta quesiti e risposte relativi a casi considerati nell’ambito delle NUU Pubblicazioni: 500, 400 e 522.

Doc. 470/G.E. – Doc. 470/TA

Documenti della CCI relativi alle posizioni assunte ”Opinions ICC”, discusse ed approvate dalla Commissione tecnica della CCI (di norma sono poi la base per le Pubblicazioni delle Opinions e dei Case-Studies).

Position Paper

Documento della CCI, pubblicato il 1 settembre 1994, contenente 4 posizioni della CCI (n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4) su alcuni articoli delle NUU Pubb. 500

CREDIMPEX-ITALIA: Notiziario

Notiziari periodici d’informazione ai Soci.

ABI - Circ. - Serie Informazioni	Circolari dell'Associazione Bancaria Italiana
AWB	Air Waybill
HAWB	House Air Waybill
MAWB	Master Air Waybill
B/L	Bill of Lading
FBL	Forwarder's Bill of Lading
C&F	Cost and Freight
CIF	Cost, Insurance and Freight
CIM	Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer
CMR	Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
EDI	Electronic Data Interchange
FCR	Forwarder's Certificate of Receipt
FCT	Forwarder's Certificate of Transport
FIATA	Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés
FOB	Free on Board

GSP	Generalized System of Preferences
L/C	Lettera di Credito
M/T	Metric Ton
P/C	Polizza di carico
Railway consignment note	Lettera di vettura ferroviaria
SWIFT	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
UCC	Uniform Commercial Code
UNCITRAL	United Nations Commission on International Trade Law
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development

A. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS

ARTICLE 1

Application of UCP (1)

The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 1993 Revision, ICC Publication n. 500, shall apply to all documentary credits (including to the extent to which they may be applicable standby letter(s) of credit) **(2)** where they are incorporated **(3)** **(4)** into the text of the credit. They are binding on all parties thereto, unless otherwise expressly stipulated in the credit **(5)**

(1) Natura giuridica delle NUU: A) in Italia

Giurisprudenza

**(Cassazione del 22.02.1979 nr. 1130
BBTC, 1979, Parte II, pag. 257)**

"Le Norme ed Usi uniformi relativi ai crediti documentari della Camera di Commercio Internazionale, non sono usi giuridici o normativi, ma costituiscono clausole d'uso, integrative della volontà negoziale dei contraenti, ai sensi dell'articolo 1340 cod. civ., e sono dirette a regolare in maniera uniforme le operazioni di apertura di credito documentario. Conseguentemente, l'interpretazione di esse, compiuta dal giudice di merito con motivazione esauriente ed immune da vizi logici, risolvendosi in indagini di fatto, non è censurabile in sede di legittimità."

Sentenza richiamata anche da:

Appello Firenze 20.05.1994 n. 1270.

Cassazione sez I n. 1842 in data 8.03.1996 (Rep. Foro 1996, sub Cassazione civile, 8;)

Cassazione sez I n. 10569 in data 28.11.1996

Cassazione sez I n. 7388 in data 8.08.1997

(Cassazione del 8.03.1996 nr. 1842)

La violazione o falsa applicazione delle Norme ed Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale, non è denunciabile in sede di legittimità, poiché qui non si tratta di usi giuridici o normativi, ma di clausole d'uso integrative della volontà dei contraenti.

**(Cassazione del 06.02.1982 nr. 693
Diritto Fallimentare, 1982, Parte II, pag. 620)**

“Le Regole e gli usi uniformi relativi ai crediti documentari, di cui alla raccolta della CCI, così come le cosiddette Norme sui servizi bancari di incasso ed accettazione di effetti, documenti ed assegni, in Italia ed all'estero, sono prive, in difetto di assunzione a rango di diritto obiettivo, di forza normativa generale nell'ordinamento dello stato, sicché la loro violazione o falsa applicazione non è denunciabile in sede di legittimità, a norma dell'articolo 360 n. 3 c.p.c.”

Considerazioni di CREDIMPEX-ITALIA

Data la particolare natura, le NUU non possono prevalere sulle norme imperative applicabili, di origine nazionale, internazionale o sovranazionale. In altre parole, le disposizioni di tipo imperativo, siano esse emanate dagli stati autonomamente o per dare esecuzione a convenzioni internazionali, oppure adottate da organismi sovranazionali, non possono soccombere di fronte alle NUU.

Nei casi in cui vengono incorporate nel credito, esse hanno valore vincolante per le parti soltanto nei limiti in cui non interferiscano con l'applicazione di norme imperative della legge nazionale applicabile alle quali le parti non possono derogare. In aggiunta, le norme imperative del foro, ed eventualmente anche quelle di stati terzi, prevarranno allo stesso modo, quando siano di applicazione necessaria qualunque sia la legge che regoli il credito e, nel caso di norme di stati terzi, vi sia uno stretto collegamento tra tali stati ed il credito in questione.

(Esempi di norme imperative: controllo dei cambi, autorizzazioni import/export, embarghi, provvedimenti cautelari, ecc. ...).

Dottrina

La dottrina si è quasi totalmente espressa in conformità con quanto asserito dalla giurisprudenza, affermando sempre che la sottomissione delle operazioni di credito documentario alla normazione della CCI avviene a mezzo dell'incorporazione -con lo specifico rinvio- delle NUU nello strumento operativo.

(Bonell, Le regole oggettive del commercio internazionale, Giuffrè, 1976; Molle, I Contratti Bancari, Milano 1981, pag. 583; Balossini, Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari, Milano, Giuffrè, 1988; Taglienti, Il credito documentario: nozione, fondamento, problematica. Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale n° 16,

Roma, Banca d'Italia, 1987; Pontiroli, Formalismo e buona fede nel credito documentario, in Banca, Borsa, Titoli di Credito, 1988 II, parte II, pag. 261)

In passato alcuni autori qualificavano invece le NUU come usi normativi ai sensi dell'art. 1374 del cod. civ. (Micheli, Problemi attuali del credito documentario, in Banca, Borsa, Titoli di Credito, 1958, I, pag. 335; App. Milano, 11.01.1980, ivi 1981 IV, Parte II, pag. 438)

Altri autori infine riconducevano le NUU alla categoria delle clausole standard (Trib. Firenze, 14.01.50, ivi 1950, II, p. 279 con nota di Ferrara).

(1) Natura giuridica delle NUU: B) all'estero

Documentary Credits INSIGHT

(Vol. 1 nr. 1 - Inverno 1995 - pag. 3)

Alcuni paesi considerano le NUU come linee guida e usi bancari. Altri invece le considerano quasi leggi e quindi si rifanno ad esse per l'interpretazione legale in caso di vertenze, unitamente alle leggi nazionali o ad altre leggi applicabili. Altri ancora guardano alle NUU come mezzo per arrivare ad emanare una legge riguardante i crediti documentari.

Considerazioni di CREDIMPEX-ITALIA

Va preliminarmente rilevato che l'analisi della natura giuridica delle NUU nei vari ordinamenti esteri non può essere trattata, nemmeno per sommi capi, in un'opera come questa. Si ritiene tuttavia utile riportare qualche riferimento a realtà estere, per eventuale confronto con quella relativa all'operatività italiana.

Negli USA le lettere di credito sono regolamentate all'articolo 5 (dal paragrafo 1 al 117) dell'Uniform Commercial Code (UCC) - il codice commerciale USA- Inoltre in alcuni Stati, tra i quali quello di New York, è stato specificamente stabilito che le disposizioni del predetto articolo 5 dell'Uniform Commercial Code non si applicano ai crediti sottoposti alle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari della Camera di Commercio Internazionale (in tal senso Kozolchyk B., Letters of credit, International encyclopedia of comparative law, commercial transactions and institutions, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1979).

Per quanto concerne i principi generali contenuti nell'UCC Cfr.: *Documentary Credits INSIGHT* (Vol. 1 nr. 2 - Primavera 1995 - pag. 17).

In Russia i crediti documentari sono regolamentati dal cod. civ. al capitolo 46, in vigore dall'1.03.1996; sul punto si rinvia a *Documentary Credits INSIGHT* (Vol. 2 nr. 3 - Estate 1996 - pag. 18 e nr. 4 - Autunno 1996 - pag. 9).

Per la situazione in Grecia citiamo il nuovo Codice Commerciale di cui si tratta in *Documentary Credits INSIGHT* (Vol. 2 nr. 4 - Autunno 1996 - pag. 22).

(2) Stand-by letter of credit

Posizione della CCI

(Pubb. 411 400/290 pag. 11)

Le Lettere di credito Stand-by sono spesso emesse in sostituzione delle garanzie (in particolare negli USA dove vigeva il divieto di emettere garanzie, superato con l'UCC dall'aprile 1996). Alla stregua delle garanzie, le Stand-by vengono utilizzate solo in caso di inadempimento da parte della controparte del beneficiario; pertanto coprono un non-adempimento anziché un adempimento come nei crediti documentari. Possono essere emesse anche a favore di banche a garanzia di linee di credito.

La banca deve pagare, su presentazione di una dichiarazione conforme a quella prevista dal credito, accompagnata o meno da una tratta, anche se l'ordinante sostenesse di aver adempiuto alla propria obbligazione. Questa posizione è stata accolta da numerosi tribunali contro richieste da parte degli ordinanti di ingiunzioni a non pagare.

(Pubb. 434/400 - Caso nr. 87 - pag. 3)

La Commissione si è dichiarata d'accordo nello scoraggiare l'emissione di Stand-by soggette sia alle NUU sia alla legge del Paese della banca emittente.

(Pubb. 511 400/500 pag. 1)

La Commissione, nella stesura delle NUU Pubb. 500, ha ritenuto opportuno mantenere l'applicabilità delle NUU alle Stand-by, nonostante la pubblicazione di una specifica normativa sulle garanzie a prima domanda (Pubb. 458 - Uniform Rules for Demand Guarantees). Pur essendo le Stand-by simili, sotto l'aspetto legale, alle garanzie a prima domanda, le NUU sono state ritenute le più compatibili a disciplinare le Stand-by, visto anche lo sviluppo che hanno avuto nel settore finanziario.

Articolo 1...

(Pubb. 511 400/500 pagg. 2/3)
(Pubb. 489/400 - Caso nr. 168 - pag. 14)

La CCI non ha ritenuto opportuno individuare in maniera specifica gli articoli delle NUU applicabili alle Stand-by. Si è aggiunto che chi lo desiderasse dovrebbe precisare chiaramente quali articoli escludere.

Comunque, le disposizioni riguardanti i documenti commerciali (documenti di trasporto, assicurazioni, fattura, ecc.) e le prescrizioni relative al trasporto, normalmente, non dovrebbero essere considerate applicabili, mentre dovrebbero essere applicabili tutti gli articoli riguardanti gli elementi fondamentali, come gli impegni delle banche.

(Pubb. 511 400/500 pag. 112)
(Pubb. 535/500 - Caso nr. 28 - pag. 80)

La disposizione dell'art. 43-a. delle NUU Pubb. 500 non si applica alle Lettere di credito Stand-by che richiedono copia dei documenti di trasporto. Nelle Stand-by richiedenti copia di documenti di trasporto, le banche possono trovare prudente prevedere espressamente la non applicabilità dell'articolo in questione al fine di evitare potenziali conflitti di interpretazione.

(Doc. 470/TA 289 del 25.11.99)

Se un credito o una Stand-by L/C richiede la presentazione di una copia di un documento di trasporto, il disposto dell'art 43-a non è applicabile in quanto esso vale unicamente per i documenti di trasporto in originale (cfr anche art. 43).

Documentary Credits INSIGHT

(Vol. 1 nr. 3 - Estate 1995 - pag. 15)

Nel caso in cui la Stand-by richieda la presentazione di una dichiarazione di inadempimento accompagnata da una copia della fattura e copia del documento di trasporto, la banca non può rifiutare i documenti perché presentati in ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 43-a. in quanto le copie dei predetti documenti hanno lo scopo di provare la spedizione a supporto della dichiarazione di inadempimento. I crediti documentari sono strumenti di pagamento mentre le Stand-by sono strumenti di garanzia contro il non-pagamento e sono escusse in caso di inadempimento, dopo che la merce è stata consegnata.

(Vol. 1 nr. 4 - Autunno 1995 - pag. 11)

Qualsiasi documento presentato a supporto della dichiarazione di inadempimento dell'ordinante ha sovente lo scopo di dimostrare l'adempimento da parte del beneficiario della sua prestazione.

(Vol. 1 nr. 4 - Autunno 1995 - pag. 12)

- a) Articoli non applicabili alle Stand-by
Gli articoli dal 20 al 36 non sono applicabili in quanto previsti, tipicamente, per i crediti documentari di natura commerciale che sono gli strumenti di pagamento dell'operazione sottostante.
- b) Articoli modificabili
Le Stand-by possono prevedere le seguenti deroghe:
- Art. 9 (d): modifiche al credito effettuabili con il consenso scritto dell'ordinante;
- Art. 17: proroga automatica della scadenza di un determinato periodo in caso di chiusura delle banche per causa di forza maggiore;
- Art. 37: Stand-by emesse a garanzia di "open account" esigibile, linee di credito oppure per garantire parzialmente qualsiasi transazione: sarebbe opportuno escludere l'applicazione dell'art. 37 al fine di evitare problemi, presentando ad esempio una fattura d'importo eccedente rispetto a quello delle Stand-by;
- Art.40 b) c):nel caso che le Stand-by prevedano la presentazione di documenti di trasporto sarà opportuno escludere l'applicazione di tali punti dell'articolo, in quanto si riferiscono alle spedizioni parziali da non confondere con gli utilizzi parziali previsti dal punto a. dello stesso articolo 40;
- Art. 41 : nel caso che le Stand-by garantiscano pagamenti rateali o permettano traenze parziali, l'art. 41 dovrebbe essere derogato, in quanto incompatibile con la natura dell'operazione. Infatti le Stand-by saranno utilizzate solo in caso di mancato pagamento: pertanto in caso di adempimento dell'ordinante nel pagare una rata, le Stand-by non saranno utilizzate e dovranno continuare a garantire le successive rate; per tale motivo non devono cessare di essere utilizzabili per le successive traenze;

Art 43 : la richiesta di eventuali copie di documenti di trasporto è fatta al solo titolo di dimostrare l'avvenuta spedizione. Al fine di evitare eventuali contestazioni potrebbe essere prevista la deroga di questo articolo oppure l'accettabilità dei documenti presentati oltre i termini previsti dall'articolo stesso.

Posizione di CREDIMPEX-ITALIA

Rammentiamo che per evitare ogni dubbio circa la non applicabilità, ad una Stand-by da emettere, di uno o più articoli delle NUU è opportuno prevederne espressamente l'esclusione nel relativo testo sempreché ritenuto necessario (al riguardo cfr. anche quanto riportato nel commento all'articolo 41).

Ricordiamo infine che la CCI ha emanato la Pubblicazione 590 "International Standby practices ISP98" in vigore dal 1° gennaio 1999 codificando per la prima volta in forma analitica le norme relative ad ogni tappa dell'iter riguardante le lettere di credito Standby.

(3) Le NUU come parte integrante del testo del credito - Legge applicabile

Posizione della CCI

(Pubb. 511 400/500 pagg. 2/3)

Grazie alla loro incorporazione nel credito documentario, le NUU disciplinano in via primaria i crediti stessi ma non sono l'unica fonte normativa per tali operazioni.

Esse sono universalmente riconosciute ed applicate anche dai tribunali e collegi arbitrali. Ma il fatto della loro incorporazione nel credito non impedisce ai tribunali di applicare la legge nazionale. Nel corso degli anni si sono verificate delle dispute per conflitti tra le NUU e le leggi nazionali. La CCI ha però rilevato che tali aspetti rientrano nella competenza dei tribunali e che, pertanto, non devono trovare specifica risposta nell'ambito delle NUU.

Posizione di CREDIMPEX-ITALIA

L'incorporazione delle NUU nel credito, come condizione per la loro applicabilità, (non è cioè sufficiente che vi sia stata adesione collettiva a livello Paese o per singola banca) ha fatto sorgere il problema di come essa debba essere effettuata. Anche tenendo conto della difficoltà d'inserire nel testo del credito l'intero corpo normativo, l'interpretazione prevalente, riflessa anche nella traduzione italiana della disposizione in argomento, è che sia sufficiente inserire nel credito un'espressione del seguente tenore: "*Subject to UCP 1993 Rev. , ICC Pubb. 500*".

Un problema particolare si è posto per i crediti disposti via SWIFT in quanto essi, solitamente, non contengono esplicito riferimento alle NUU (cfr. ad esempio *Documentary Credits INSIGHT* Vol. 2 nr. 1 - Inverno 1996 - pag. 17); in base alla prassi attuale risulta peraltro universalmente accettato che in tali circostanze sia soddisfatta la condizione dell'incorporazione delle NUU nel credito, in quanto con la firma del contratto di adesione alla SWIFT è stato convenzionalmente convenuto che il credito è soggetto alle NUU in vigore.

In proposito, richiamiamo la posizione assunta dalla CCI nel parere R. 305 di cui alla Pubb. 613 "pareri 98/99", nella quale viene ribadito che emettere un credito a mezzo SWIFT implica l'applicabilità delle NUU.

Pertanto le banche avvisanti dovranno specificare al beneficiario che il credito è soggetto alle NUU.

Va da sè che l'utilizzo di altro mezzo di trasmissione, (telex, fax, ecc.), ancorchè strutturati su "FORMAT 700" (SWIFT) necessita invece dell'esplicito riferimento alle NUU.

In base all'articolo 57 della legge 31.05.1995 nr. 218 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" le obbligazioni sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19.06.1980 "Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali", ratificata e resa esecutiva con legge 18.12.1984, nr. 975 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, con protocollo e due dichiarazioni comuni adottata a Roma il 19.06.1980".

In mancanza di scelta delle parti della legge applicabile, il contratto è regolato dalla legge del Paese col quale presenta il collegamento più stretto. Si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto con il Paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria sede (art. 4 Convenzione).

Nel caso di crediti documentari, con o senza conferma, utilizzabili presso una banca designata, la "prestazione caratteristica" è sicuramente quella di quest'ultima e pertanto il credito è soggetto alla legge della banca designata.

Per quanto riguarda la legge applicabile cfr. anche sub articolo 18 -d.

(4) Foro competente

Posizione di CREDIMPEX-ITALIA

In base all'art. 3 della legge 31.05.1995 nr. 218 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato", il criterio generale per la sussistenza della giurisdizione italiana è rappresentato dal domicilio in Italia; nei confronti dei soggetti non domiciliati, sono richiamati i titoli di giurisdizione stabiliti dalla Convenzione di Bruxelles del 27.09.1968 "Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale", ratificata e resa esecutiva con legge 21.06.1971 nr. 804, "Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27.09.1968" relativamente alle materie da essa previste.

Secondo quanto previsto dall'articolo 5 nr. 1 della suddetta Convenzione, "Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione, dedotta in giudizio, è stata o deve essere eseguita."

Nel contratto di compravendita che prevede come forma di regolamento del prezzo il ricorso al credito documentario, qualora sia prevista la presentazione di un titolo rappresentativo di merce, si può sostenere che l'obbligazione di consegna della merce viene eseguita rimettendo al compratore detto titolo presso la banca designata (in tal senso Pontiroli, opera infra citata). In tal caso, ai sensi dell'articolo 34 della "Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci" adottata a Vienna l'11.04.1980, ratificata e resa esecutiva in Italia l'11 dicembre 1985 con legge nr. 765, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11.04.1980", il luogo di adempimento delle obbligazioni del venditore è rappresentato dalla piazza della banca designata.

Giurisprudenza

**(Tribunale di Milano del 29.07.1994
BBTC, 1995, Parte II, pag. 724)**

Nella controversia promossa da un'impresa italiana contro un'impresa tedesca, beneficiaria di un credito documentario emesso da una banca italiana tramite una banca tedesca, il giudice italiano ha giurisdizione verso l'impresa tedesca, atteso che il contratto sottostante era stato stipulato in Italia e quivi doveva essere eseguito; non invece verso la banca tedesca, stante l'autonomia della sua posizione e la mancanza di rapporto diretto con il beneficiario.

Dottrina

(L. Pontiroli in : BBTC, 1995, Parte II, pag. 727)

Nel commento alla sentenza del Tribunale di Milano del 29.07.1994 è stato rilevato che il tribunale di Milano ha negato la propria giurisdizione nei confronti della banca tedesca sulla base della ritenuta mancanza di connessione tra la domanda proposta nei suoi confronti e quella proposta contro le altre parti, ipotizza che detta banca sia stata incaricata di avvisare il credito, designata a ricevere i documenti ed autorizzata a pagare senza obbligarsi verso la beneficiaria. L'incarico ricevuto dalla banca tedesca avrebbe concretato un'ipotesi di sostituzione nel mandato prevista, in via generale, dal secondo comma dell'art. 1856 del cod. civ..

La banca tedesca, che non era quindi obbligata nei confronti della beneficiaria del credito, era responsabile nei confronti della banca italiana per l'esecuzione del mandato da essa ricevuto; ma a fronte di tale mandato, essendosi svolto interamente in Germania il comportamento esecutivo dedotto in giudizio, appare corretto il diniego di giurisdizione.

Casistica

Capita che alcune banche non riportino la specifica espressione che il credito è regolato dalle NUU. In un caso sono stati richiesti chiarimenti senza ottenere dalla banca emittente alcuna risposta.

Posizione di CREDIMPEX-ITALIA

In casi come quello segnalato, sub Casistica, si ritiene che, considerata anche la natura giuridica delle NUU (ritenute dalla giurisprudenza italiana semplici clausole d'uso), l'assenza di un riferimento alle stesse nel credito documentario suggerisce particolare cautela in quanto il credito risulterebbe in tal caso disciplinato dalle disposizioni in esso contenute e dalla legislazione nazionale applicabile non sempre conosciuta né comune alle parti contraenti.

Pertanto, per intervenire o accettare un credito della specie sarà opportuno valutare bene i rischi che può comportare una tale operazione.

(5) Derogabilità alle NUU

Posizione di CREDIMPEX-ITALIA

Le NUU prevedono la facoltà delle parti di derogare espressamente alle NUU in modo da adattare il credito alle particolari esigenze delle parti contraenti. Peraltro va rilevato che tale possibilità di deroga risulta esplicitamente espressa in numerosi articoli attraverso la consueta espressione “salvo che il credito disponga diversamente” mentre viene omessa in altri articoli; si ritiene comunque possibile derogare a qualsiasi norma sulla base della disposizione contenuta nel presente articolo.

Si osserva peraltro che la deroga a taluni principi fondamentali contenuti nelle norme rischia di svuotare di significato e valore il credito stesso.